



COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI'

Provincia di Cuneo

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 8

Oggetto : DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU

L'anno **duemiladiciassette**, addì **venti**, del mese di **febbraio**, alle ore **20:30**, nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito a norma di legge, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
TURCO Michelangelo	Sindaco	P	
BESSONE Alessandro	Consigliere	P	
PIANETTA Michele Maria	Consigliere	P	
ROSSO Tamara	Consigliere	P	
BERGERONE Luisella	Consigliere	P	
MORO Silvia	Consigliere	P	
RULFI Roberto	Consigliere	P	
GARELLI Fabrizio	Consigliere	P	
BONGIOVANNI Marco Augusto	Consigliere	P	
MERLO Giampiero	Consigliere	P	
TOMATIS Daniela	Consigliere		G
Totale		10	1

Legenda P= Presente

G= Giustificato

A=Assente

Presiede il sig. **TURCO Michelangelo** nella sua qualità di Sindaco.

Assiste quale Segretario Comunale **dr. Fabrizio SALVATICO**

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Si prende atto che partecipa alla seduta l'assessore Vadda Dardanelli Edoardo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, commi da 639 a 704 e 731, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI);

Visto in particolare il comma 703 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in cui si precisa che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare l'art. 42 che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in merito all'istituzione e all'ordinamento dei tributi.

Visti i commi 6 – 7 e 9 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 che individuano in capo all'organo consigliare la potestà di modificare in aumento o in diminuzione l'aliquota base e le aliquote ridotte dell'Imposta Municipale Propria, nel rispetto dei limiti ivi fissati.

Visto l'articolo 1, comma 380, lettera f, legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha disposto che è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, mentre al Comune è riservata, se dovuta, la differenza d'imposta calcolata applicando l'aliquota deliberata ed il 0,76 per cento riservato allo Stato;

Visto il comma 9-bis dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 che, con decorrenza 1° gennaio 2014, esenta dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Visto il comma 708 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che, con decorrenza 1° gennaio 2014, esenta dall'imposta municipale propria i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;

Visto il comma 169 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*.

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2017 è stato differito al 31 marzo 2017;

Visto il “Regolamento per l'applicazione dell'imposta Municipale Propria (IMU) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 26.03.2015;

Richiamata la Legge 232/2016 “Legge di stabilità 2017”;

Vista la tabella allegata alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale, dalla quale si desumono le aliquote e le detrazioni Imu anno 2017 così come determinate con il presente atto;

Preso atto della detrazione stabilita dal comma 10 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, così come sostituito dal comma 707 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che viene così confermata: detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze: Euro 200,00;

La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto l'art. 42 del Testo Unico 18 agosto 2000 n. 267;

Dato atto che per il combinato disposto dell'art. 52 comma 2 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 13 commi 13-bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 "A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione" e che a decorrere dall'anno d'imposta 2013, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;

Ritenuto confermare le aliquote e le detrazioni Imu già in vigore nell'anno 2016;

Visto l'art. 42 del D.L.vo n. 267/2000;

Acquisito il parere favorevole reso dal responsabile del servizio a sensi dell'art. 49 del D.L.vo n. 267/2000;

Con votazione resa per alzata di mano e con il seguente risultato:

Presenti: 10

Astenuti 2 (Merlo e Bongiovanni)

Votanti: 8

Contrari: 0 ;

Favorevoli: 8

DELIBERA

1. di confermare, ai fini dell'applicazione della Imposta Municipale Propria per l'anno 2017, le aliquote già in vigore nell'anno 2016 così come risulta dalla documentazione allegata che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze – entro il termine di 30 giorni dalla data di esecutività inviando per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;
3. di dare atto che il Responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento è individuato nel Segretario comunale dr. Fabrizio SALVATICO.

Con successiva votazione resa per alzata di mano e con il seguente risultato:

Presenti: 10

Astenuti 2 (Merlo e Bongiovanni)

Votanti: 8

Contrari: 0 ;

Favorevoli: 8

il presente atto deliberativo viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi del disposto dell'art. 134 comma 4 del D.L.vo n. 267/2000.

ALLEGATO A - RIEPILOGO ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2017

A) Tutte le fattispecie imponibili (fabbricati, terreni agricoli, aree fabbricabili) tranne quelle individuate ai successivi punti B), C), D), E), F), G), H) e I):

9,9 per mille;

B) Unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 adibite ad abitazione principale e relative pertinenze:

4 per mille;

C) Unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze possedute dagli Istituti autonomi per le case popolari e altri istituti comunque denominati e da questi regolarmente assegnati a residenti nel Comune di Villanova Mondovì:

4 per mille;

D) Unità immobiliari classificate nelle categorie catastali "D" (con esclusione cat. D10):

8,4 per mille;

E) Immobili locati a canone concordato di cui alla legge n. 431/98 (aliquota di cui al punto A) ridotta al 75%):

7,425 per mille

F) Unità immobiliari adibite ad abitazione principale (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9) e relative pertinenze:

IMPOSTA NON DOVUTA ai sensi art. 13 comma 2 D.L. 201/2011 convertito nella L. 214/2011;

G) Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 557/1993 convertito con modificazioni dalla L. 133/1994:

IMPOSTA NON DOVUTA ai sensi art. 1 comma 708 L. 147/2013;

H) Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati:

IMPOSTA NON DOVUTA ai sensi art. 13 comma 9-bis D.L. 201/2011 convertito nella L. 214/2011.

I) Terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.L.vo 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione nonché quelli ad immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile:

IMPOSTA NON DOVUTA ai sensi art. 1 comma 13 L.208/2015 (Legge di Stabilità 2016)

I terreni agricoli ricadenti nelle aree delimitate ai sensi dell'art. 15 della L. 984/1977 sono i seguenti:

TIPOLOGIA	FOGLI	IMPOSTA
MONTAGNA	26p, 27, 28p, 31p, dal 32 al 43	NON DOVUTA
COLLINA DEPRESSA	1, 3, 4, 5, 10, 12, 13, dal 15 al 25, 26p, 28p, 30, 31p	NON DOVUTA
PIANURA	2, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 29	9,9 per mille

Sono altresì considerate direttamente adibite ad abitazione principale, oltre a quelle previste dall'art. 13 comma 2 lettere a), b), c) e d) D.L. 201/2011, le seguenti unità immobiliari:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e/o comunque occupata, ai sensi art. 2 comma 4 Regolamento IMU;
- una ed una sola unità immobiliare posseduta a titoli di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) già pensionati nei rispettivi paesi di residenza a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso ai sensi art. 9 bis D.L. 47/2014 convertito nella L.80/2014.

Detrazione per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A1, A8 e A9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze: **Euro 200,00**

La suddetta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli I.A.C.P., istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24/07/1977 n. 616.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 20.02.2017 AD
OGGETTO "DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU".

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL D.LGS. 267/2000

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA:

Parere favorevole,

IL SEGRETARIO COMUNALE
D. SALVATICO Fabrizio



Villanova Mondovì, 14.02.2017

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene letto e sottoscritto come segue.

IL CONS. ANZIANO
F.to BESSONE Alessandro

IL PRESIDENTE
F.to geom. TURCO Michelangelo

IL Segretario COMUNALE
F.to dr. Fabrizio SALVATICO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(ART. 124 COMMA 1° D.L.vo 18.08.2000 n.267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è pubblicata il giorno **02/03/2017** all'Albo Pretorio ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lì, **02/03/2017**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr. Fabrizio SALVATICO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesesa deliberazione è esecutiva:

- dal 10° giorno successivo alla sua pubblicazione ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267;
- dalla data di adozione in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267;

Lì, **02/03/2017**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr. Fabrizio SALVATICO

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Lì, **02/03/2017**

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Fabrizio SALVATICO

